



Ledro (TN), 28 maggio 2018

Spett.le

Comune di Ledro

Ill.mo Signor Sindaco

Ill.mo Presidente del Consiglio comunale

Ill.mi Consiglieri comunali

Ill.mo Segretario comunale

Spett.le

Tribunale di Rovereto

Ill.mo Giudice Civile PASQUALI Consuelo

e p.c.

Spett.le Giunta provinciale

Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Rovereto, 2 febbraio 2018, n. 19 –
Diffida.

A seguito di quanto in oggetto specificato, a firma degli Avv.ti Sandro Manica e Michele Kumar, di data 18 maggio 2018, inerente la richiesta di referendum propositivo, i signori Filippi Martino e Gidiuli Angelo, componenti del Comitato dei Garanti, si sono riuniti in data 25-05-2018, alle ore 16.00 ed hanno redatto il presente documento.

PREMESSA

In precedenza, in data 16-02-2018, alle ore 16.00, si era riunito il Comitato dei Garanti ed i 3 componenti avevano sottolineato nuovamente la necessità di un regolamento, per poter decidere in maniera oggettiva, democratica, trasparente, ribadendo all' unanimità il pericolo di una decisione presa senza tale strumento.

Il giudice civile Consuelo Pasquali, discostandosi dal costante orientamento del Consiglio di Stato (si vedano al riguardo parere n. 464/1998 e sentenza n. 769/2008 del Consiglio di Stato), aveva intimato di decidere sulla ammissibilità dei quesiti referendari, pur in assenza di un regolamento.

Gnuffi Anna, la presidentessa dell' organo giudicante e unica espressione delle minoranze , si era dichiarata INCOMPATIBILE a decidere nel merito dei quesiti referendari, avendo apposto la sua firma in calce alla petizione popolare di data 08 settembre 2017, Prot. 11061.

Filippi Martino e Gidiuli Angelo ringraziavano la presidentessa Gnuffi Anna per il rispetto dimostrato alla sua carica e al suo ruolo, poiché aveva condiviso espressamente di

dichiarare l' inadeguatezza di una decisione presa in mancanza di un regolamento, ma esprimevano il loro disaccordo con l' autodichiarazione di incompatibilità da parte di Anna Gnuffi, che non trovava riscontro in alcun punto dello Statuto del Comune: in base a quale regolamento questa decisione era stata presa?

Filippi Martino e Gidiuli Angelo, prima di decidere nel merito della proposta referendaria, desideravano porre all' attenzione del Comune e di tutti cittadini alcune riflessioni, che non riguardavano il quesito sottopostoci, ma il nostro ruolo e le nostre difficoltà future su altri possibili referendum:

- 1) Alcune decine di firme raccolte su " carta anonima ", potevano essere legittime?
- 2) Le firme dovevano essere raccolte in Comune, o con la metodologia utilizzata per le liste elettorali (come avviene nel Comune di Riva del Garda), per ovviare a possibili pressioni o possibili firme superficiali, "per amicizia"?
- 3) Come facevamo a sapere che le firme presentateci erano autentiche, se non erano state raccolte in maniera corretta e codificata ?
- 4) Se Filippi Martino e Gidiuli Angelo, in futuro, fossero in disaccordo in merito ad altri quesiti referendari , su cui la presidentessa si dovesse dichiarare incompatibile, come si dovrebbe risolvere il tutto? (il comitato sarebbe palesemente in stallo).
- 5) Se fosse possibile indire un referendum con qualche decina di firme raccolte su carta qualunque, quanti referendum potrebbero essere richiesti in futuro?; è questa la realizzazione di una vera democrazia?; è questa la realizzazione di una vera partecipazione pubblica?; oppure c' è il rischio che alcuni possano utilizzare canali pubblici per esercizio di interessi privati ?!?
- 6) Se siamo diventati COMUNE UNICO è ancora logico parlare di referendum di frazioni?!?; è questo il futuro di Ledro?

Tutto quanto sopra per ribadire che il regolamento non è solo FORMA di una decisione ma SOSTANZA della stessa .

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nella Premessa dello Statuto del Comune di Ledro, a pagina 6 (sei), si legge quanto segue :

"Nel 1866, durante la terza guerra d' Indipendenza, la Valle di Ledro fu teatro della campagna garibaldina per la conquista di Trento, che fu poi interrotta dal famoso "Obbedisco" di Giuseppe Garibaldi a Bezzecca".

Consultando diversi libri di Storia, si può constatare che i paesi di Ledro interessati furono quelli di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca e Concei, tutti teatro di battaglie tra Austroungarici e Garibaldini.

Sempre nello Statuto, a pagina 10 (dieci), art. 2 comma 4):

"Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione."

L' articolo 8 dello STATUTO ammette la possibilità di referendum comunali e referendum frazionali.

Ma i punti 1 e 2 della richiesta referendaria trattano materie come "storia" e "ambiente", mentre il punto 3 tratta la materia "urbanistica"; tutte materie indiscutibilmente di respiro comunale, a meno che qualcuno non si esponga a ritenere la storia, l' ambiente e l' urbanistica di Ledro un diritto riservato ad un' unica frazione.

NEL MERITO

La richiesta di referendum popolare propositivo, di data 18 ottobre 2017, Prot. N. 13094, con allegati 5 (cinque) moduli raccolta firme, viene considerata

NON VALIDA

per i seguenti motivi :


- 1) – Su un totale di quarantaquattro firme, tutte senza alcun riferimento a documento di identità, tredici non riportano la residenza completa ;
- 2) – Non viene rispettato il comma 2, ex art. 8 ; vedi nota 1
- 3) – Manca l' autenticazione delle firme e la specifica di chi le ha raccolte (come, dove e quando) ;
- 4) – Lo spirito e la lettera del comma 1, ex art. 11, sono completamente disattesi, in quanto la materia Urbanistica è compiutamente e definitivamente disciplinata da Leggi e Regolamenti ; vedi nota 2
- 5) – Quanto specificato dal comma 3, ex art. 9, lettere "f" e "g", si applica integralmente al quesito referendario 3. vedi nota 3

Per questi motivi, sciogliendo ogni riserva, Filippi Martino e Gidiuli Angelo, dichiarano

NON AMMISSIBILE

la RICHIESTA REFERENDUM POPOLARE PROPOSITIVO di cui al Prot. n. 13094 del 18 ottobre 2017, che viene allegato perché possa essere verificata la veridicità di quanto esposto nel merito.

FILIPPI Martino GIDIULI Angelo



The image shows two handwritten signatures. On the left is the signature of Filippi Martino, and on the right is the signature of Gidiuli Angelo. Each signature is written over a horizontal line.

nota 1: comma 2 art. 8

2) Il referendum può essere richiesto dall' 8% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ledro aventi diritto al voto alle ultime elezioni del Consiglio comunale. Il numero è rilevato dall' ufficio elettorale del Comune in occasione delle elezioni del Consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero delle sottoscrizioni richieste è pari all' 8% degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo alle ultime elezioni del Consiglio comunale come dai dati delle ultime elezioni residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

nota 2

Art. 11 - Referendum propositivo

1) Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

nota 3

Art. 9 comma 3

Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.